

undefined

Via accelerata grazie alla sovrintendenza speciale

Ambiente

La nuova struttura

Gianlorenzo Saporito

La stringente tempistica imposta in materia di opere pubbliche per gli interventi del Pnrr o inclusi nel fondo complementare genera un'accelerazione per le valutazioni d'impatto ambientale.

Nel decreto convertito vi sono frequenti richiami al concetto di «esigenze speciali», previste per la valutazione di impatto ambientale (articolo 20), per il Comitato speciale del Consiglio superiore Lavori pubblici in caso di conflitti interministeriali (articolo 44) e, soprattutto, nel varo di una sovrintendenza speciale che assicuri efficace e tempestiva attuazione degli interventi (articolo 29).

La sede della struttura sarà presso il ministero della Cultura, e si tratta di un ufficio di livello dirigenziale generale straordinario, operativo fino al 31 dicembre 2026. La sovrintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici in due casi:

- 1 qualora tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Pnrr sottoposti a Via in sede statale;
- 2 nonché qualora i beni predetti rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici

del ministero.

La soprintendenza speciale opererà avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle altre soprintendenze. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del Pnrr, la soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del Pnrr, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle soprintendenze archeologiche, belle arti e paesaggio.

Il vertice proverrà dalla direzione generale Archeologia; vi sarà poi una segreteria tecnica con 35 esperti di comprovata qualificazione professionale (il bando scade oggi 6 agosto 2021). I beni interessati potranno anche eccedere quelli già oggi previsti dal Pnrr, poiché basterà dichiararne l'equiparazione per ottenere l'intervento dell'organo speciale. Tra i nuovi poteri, quelli di avocazione e sostituzione delle soprintendenze sono i più delicati, poiché presuppongono un contrasto non superabile con mediazioni. L'avocazione presuppone, infatti, una sovrapposizione gerarchica e un insanabile contrasto, tale da condurre alla sostituzione della soprintendenza locale da parte dell'organo speciale.

Proprio in materia ambientale, l'avocazione è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale (170/2017, risolvendo un conflitto tra Stato e Regioni sugli stoccaggi sotterranei di gas), e ora nel Pnrr l'organo speciale avrà un potere più ampio. L'avocazione in generale era prevista (Dlgs 29/93) come potere del ministro, ma è stata eliminata dall'articolo 14, comma 3, del Dlgs 165/2001 sul pubblico impiego, sostituita dall'articolo 21 nonies della legge 241/1990 (annullamento d'ufficio): un caso recente, riguarda appunto l'avocazione (con annullamento d'ufficio) dell'autorizzazione paesaggistica a un fast food nella zona delle Terme di Caracalla (Tar Lazio 5757/2020). In generale, l'avocazione elimina i contrasti all'interno

zione elimina contrasti all'interno della medesima amministrazione, facendo prevalere la struttura speciale mentre, se il contrasto riguarda diverse amministrazioni rimangono, nel Dl 77 ora convertito, le procedure di raffreddamento di conflitti (articolo 13) e i poteri sostitutivi (articolo 12), questi ultimi anche in deroga alle disposizioni di legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA